



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 settembre 2017 n.102

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, punto 1), della Legge 12 aprile 2007 n.52;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta 30 agosto 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 10 AGOSTO 2017 N.96 - CALENDARIO VENATORIO 2017 – 2018

Art. 1

1. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5, del Decreto Delegato 10 agosto 2017 n.96 "Calendario Venatorio 2017 – 2018" è così sostituita:
"e) dal 17 settembre 2017 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane nel numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore o non più di n. 6 cani segugio. Ogni squadra composta da 2 o 3 cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza compresi i meticci;"

Art. 2

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Delegato 10 agosto 2017 n.96 "Calendario venatorio 2017 – 2018" è aggiunta la seguente lettera c-bis):
"c-bis) nelle sole giornate del 2, 3, 6, e 9 settembre 2017 per le specie tortora, (*Streptopelia turtur*), merlo, colombaccio e storno è consentito un prelievo massimo di 15 capi di cui non più di 10 capi per ogni singola specie, ad eccezione dello storno consentito nel numero massimo di 15 capi."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 settembre 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti